



DIREZIONE GENERALE

CIRCOLARE N. 2

**Ai Responsabili Provinciali e zonali
Agli Operatori delle Sedi**

e p.c. **Al Presidente Nazionale ANMIL
Ai Presidenti Territoriali ANMIL
LORO SEDI**

Oggetto: Legge n. 132/2018 di conversione del Decreto Legge n. 113/2018 (“Decreto Salvini”)

La Legge n. 132 del 1 dicembre 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2018, ha convertito in legge, con modifiche, il Decreto Legge n. 113 del 4.10.2018 “*Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, misure per la funzionalità del ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’agenzia nazionale per l’amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*”.

Premessa

La nuova legge regola i casi di rilascio di permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario per garantire l’effettiva esecuzione dei provvedimenti di espulsione, adottare norme in materia di revoca dello status di protezione internazionale in caso di commissione di reati gravi ed evitare il ricorso strumentale alla domanda di protezione internazionale.

È stata confermata l’abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari. In sua sostituzione sono stati previsti dei permessi di soggiorno da rilasciare in particolari e specifiche situazioni, anche per esigenze di carattere umanitario.

Resta inteso che i titolari di un permesso di soggiorno per motivi umanitari possono convertirlo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo non appena maturati i requisiti e comunque entro la scadenza del permesso medesimo.

La norma potrà avere un impatto particolarmente significativo su minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo, e minori stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari, casi che dovranno essere sempre valutati attentamente in relazione alle singole e specifiche condizioni.

È stato confermato il ridimensionamento al ricorso al Sistema di Protezione Internazionale (SPRAR), riservandolo ai soli titolari di protezione internazionale, ai minori stranieri non accompagnati e ai destinatari delle nuove tipologie di permesso introdotte.

Infine, la legge apporta modifiche in materia di concessione e riconoscimento della cittadinanza italiana relativamente a termini e procedure e alla necessità di attestazione della conoscenza della lingua italiana.



DIREZIONE GENERALE

Le principali novità per l'attività del Patronato ANMIL

Capo I – Art. 1 - *Disposizioni urgenti in materia di disciplina di casi speciali di permesso di soggiorno per motivi umanitari e di contrasto all'immigrazione illegale*

Viene abrogato il permesso di soggiorno per motivi umanitari e sono disciplinate le seguenti tipologie di permessi di soggiorno temporanei da rilasciare per esigenze di carattere umanitario:

- 1) permesso di soggiorno per **cure mediche** (*art. 19, comma 2, nuova lettera "d-bis TUI"*): è rilasciato a chi versa *"in condizioni di salute di particolare gravità, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza (...)"* e *"per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di particolare gravità debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale"*;
- 2) permesso di soggiorno per **casi speciali** (*denominazione indicata sul titolo*):
 - per motivi di **protezione sociale** (*art. 18, comma 4 TUI*);
 - per vittime di **violenza domestica** (*art. 18 bis, nuovo comma 1-bis TUI*). Tale permesso ha la durata di un anno, consente l'accesso ai servizi assistenziali, allo studio, all'elenco anagrafico per il collocamento ordinario dei lavoratori, consente il lavoro subordinato e autonomo. Alla scadenza può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per motivi di studio se il titolare è iscritto ad un corso regolare di studi;
 - per casi di **particolare sfruttamento lavorativo** (*art. 22, nuovo comma 12-sexies TUI*). Consente di lavorare e può essere convertito, alla scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo;
 - è previsto un permesso di soggiorno **"casi speciali"** (*art. 1, comma 9 del Decreto Legge n. 113/18*) per coloro ai quali, all'entrata in vigore della legge di conversione, la commissione territoriale pur non avendo accolto la domanda di protezione internazionale ha ritenuto sussistenti gravi motivi di carattere umanitario. Questo permesso di soggiorno *"per casi speciali"* ha la durata di 2 anni al termine dei quali potrà essere convertito per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Qualora la conversione non sarà possibile, previa valutazione della commissione territoriale, verrà rilasciato un permesso per protezione speciale (vedi punto 5);
- 3) permesso di soggiorno per **calamità** (*nuovo art. 20-bis TUI*). È rilasciato *"... quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di contingente ed eccezionale calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza..."*. Questo permesso di soggiorno ha la durata di 6 mesi, **rinnovabile per altri sei mesi se permangono le condizioni di eccezionale calamità**, è valido solo nel territorio nazionale, consente di lavorare, ma non può essere convertito in permesso per lavoro.

Patronato ANMIL •

Via Adolfo Ravà, 124 • 00142 Roma

Tel. 06-54196310 • Fax 06-5943352 • C.F. 97612440582

www.patronatoanmil.it • dg.cirillo@patronato.anmil.it

DIREZIONE GENERALE

- 4) permesso di soggiorno **per atti di particolare valore civile** (*nuovo art. 42-bis TUI*). È rilasciato qualora lo straniero abbia compiuto atti di particolare valore civile, salvo lo straniero risulti pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato. Ha la durata di due anni, rinnovabile, consente di studiare nonché di lavorare e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato.
- 5) permesso di soggiorno **per protezione speciale** (*art. 32, nuovo comma 3, del Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*). È rilasciato in caso di non accoglimento della domanda di protezione internazionale, ovvero a chi è già titolare di un permesso di soggiorno per motivi umanitari nei casi in cui ricorrano i presupposti relativi al divieto di espulsione o respingimento (per i soggetti a rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali o fondati motivi di essere sottoposta a tortura o qualora in tale Stato, esistano di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani) salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. È rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale e consente di lavorare, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro (art.1, comma 2, lett. a) e commi 8 e 9 del Decreto Legge n. 113/18).

Art. 3 del Decreto Legge n. 113/2018

(Trattenimento per la determinazione o la verifica dell'identità e della cittadinanza dei richiedenti asilo)

È aumentato il periodo massimo di trattenimento dello straniero all'interno del centro di permanenza per i rimpatri (CPR) che passa da 90 giorni ad un massimo di 180 giorni (*art. 14, comma 5 TUI*).

Art. 5 Bis del Decreto Legge n. 113/2018

(Disposizioni in materia di convalida del respingimento disposto dal questore e di registrazione nel sistema di informazione Schengen)

Viene introdotta la convalida del provvedimento di respingimento alla frontiera al quale si applica la disciplina delle espulsioni ex art. 13, commi 5 bis, 5 ter, 7 e 8 TUI e relativo inserimento nel Sistema di informazione Schengen (SIS) (*art. 10, comma 2 bis, T. U. immigrazione*).

Lo straniero respinto alla frontiera per rientrare deve avere una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. Il divieto vale da 3 a 5 anni, in base al singolo caso. Rientrare senza autorizzazione costituisce reato.

Art. 12 del Decreto Legge n. 113/2018

(Disposizioni in materia di accoglienza dei richiedenti asilo)

Il sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati (Sprar), subisce delle modifiche. I soggetti ora destinatari di tale accoglienza saranno principalmente i titolari di protezione internazionale (non anche i richiedenti) e i minori stranieri non accompagnati. Potranno comunque essere accolti anche gli stranieri titolari dei nuovi permessi di soggiorno previsti al posto

Patronato ANMIL •

Via Adolfo Ravà, 124 • 00142 Roma

Tel. 06-54196310 • Fax 06-5943352 • C.F. 97612440582

www.patronatoanmil.it • dg.cirillo@patronato.anmil.it



DIREZIONE GENERALE

del permesso di soggiorno per motivi umanitari ad eccezione dei permessi rilasciati per protezione speciale.

I **richiedenti asilo** presenti nel Sistema di protezione (Sprar) alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, rimangono in accoglienza fino alla scadenza del progetto in corso, già finanziato.

I **titolari di protezione umanitaria** presenti nel Sistema di protezione (Sprar) alla data di entrata in vigore del presente decreto, rimangono in accoglienza fino alla scadenza del periodo temporale previsto dalle disposizioni di attuazione sul funzionamento del medesimo Sistema di protezione e comunque non oltre la scadenza del progetto di accoglienza.

Art. 13 del Decreto Legge n. 113/2018

Disposizioni in materia di iscrizione anagrafica

Il permesso di soggiorno dello straniero richiedente la protezione internazionale costituisce documento di riconoscimento, ma non consente l'iscrizione anagrafica in Comune.

L'accesso ai servizi previsti per gli stranieri accolti nel sistema di accoglienza e a quelli comunque erogati sul territorio ai sensi delle norme vigenti è assicurato nel luogo di domicilio indicato dal richiedente la protezione ovvero dove è situato il centro di trattenimento o di accoglienza.

Capo III, art. 14 del Decreto Legge n. 113/2018

Disposizioni in materia di cittadinanza

Sono apportate modifiche ed integrazioni in materia di revoca e acquisizione della cittadinanza italiana alle Legge 5 febbraio 1992 n. 91, in particolare:

1. il cittadino straniero che presenta istanza di cittadinanza ai sensi degli articoli 5 (matrimonio) e 9 (residenza) deve avere **un'adeguata conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1** del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) (nuovo *art. 9.1 della Legge n. 91/1992*).

Per dimostrare tale conoscenza l'interessato, al momento della presentazione dell'istanza, deve attestare di possedere un **titolo di studio** rilasciato da un Istituto di Istruzione Pubblico o Paritario riconosciuto dal MIUR e dal MAECI o dal MIUR oppure produrre un'apposita **certificazione della lingua italiana** rilasciata da un Ente certificatore riconosciuto dal MIUR e dal MAECI o dal MIUR.

Sono esclusi dalla dimostrazione di tale requisito coloro che hanno sottoscritto l'Accordo di Integrazione oppure che sono titolari di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (Pds UE SLP).

2. **L'importo del contributo** per la richiesta della cittadinanza passa da 200 a **250 euro** (*art. 9-bis novellato della Legge n. 91/1992*).

DIREZIONE GENERALE

3. **Il termine di definizione dei procedimenti** di acquisizione della **cittadinanza per matrimonio** (art. 5 della Legge n. 91/1992) e di **concessione per residenza** (art. 9 della Legge n. 91/1992) diventa di **quarantotto mesi dalla data di presentazione della domanda** (nuovo art. 9-ter della Legge n. 91/1992).
Tale termine si applica anche ai procedimenti di conferimento della cittadinanza in corso alla data del 5 ottobre 2018 (art. 14, comma 2 del Decreto Legge n. 113/18).
4. **Il termine per la richiesta degli estratti e dei certificati di stato civile**, occorrenti ai fini della richiesta di cittadinanza italiana, è stato fissato in sei mesi dalla data di presentazione della richiesta da parte di persone in possesso di cittadinanza straniera (art. 14, comma 2 bis del Decreto Legge n. 113/2018).
5. **È stato abrogato il comma 2 dell'art. 8 della Legge n. 91/1992** che, in caso di richiesta di cittadinanza italiana per matrimonio, impediva il rigetto dell'istanza ove fossero trascorsi due anni dalla data di presentazione dell'istanza. Pertanto il rigetto dell'istanza può avvenire in qualsiasi momento.
6. **È prevista la revoca della cittadinanza italiana acquisita:**
 - dallo **straniero nato in Italia**, che vi abbia **risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età**
 - per **matrimonio**
 - per **concessione**, in caso di **condanna definitiva per i reati gravi** (relativi al terrorismo ed eversione anche internazionali e banda armata). La **revoca della cittadinanza è adottata, entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna** (nuovo art. 10-bis della Legge n.91/1992).

Istruzioni ulteriori di carattere operativo e applicativo saranno dettagliate da **circolari esplicative** che saranno emanate dai Dipartimenti di specifica competenza, come annunciato nella circolare del Ministero dell'Interno n. 83774 del 18 dicembre 2018.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Per maggiori informazioni, consultare gli allegati.

Allegato Schemi nuovi permessi di soggiorno

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Sandro Giovannelli)